



COMUNE DI FONTANA LIRI

Provincia di Frosinone

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 4 del 10 Maggio 2024

Oggetto: **Parere di cui alla proposta di deliberazione di Giunta n. 36 del 07/05/2024 con oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026 - AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021" – Sezione 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO – Sottosezione 3.2 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.**

L'Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di Fontana Liri nella persona della Rag. Barbara Sarubbo Revisore Unico si è riunito in data odierna, per esaminare la proposta di Delibera di Giunta n. 36 del 07/05/2024 del Servizio Amministrativo, di cui in oggetto.

Preliminarmente il Revisore ha esaminato la seguente documentazione trasmessa tramite pec, dal Segretario Comunale, in data 06.05.2024 e 08.05.2024:

- Proposta di Delibera della Giunta Comunale n. 36 del 07/05/2024.
- PIAO contenente il Piano Triennale dei fabbisogni del personale 2024 - 2026.

Tenuto conto

che l'art. 239, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, lettera b) n.1) come modificato dalla legge n. 213/2013 richiede che l'organo di revisione esprima il proprio motivato parere contenente un giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle operazioni dell'Ente, fra i quali anche gli "strumenti di programmazione economico-finanziaria";

Visti

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (...);
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 in esecuzione delle quali occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse

umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

- la programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173;

- l'articolo 1, comma 1, lett. a) del d.p.r. 81/2022 che prevede la soppressione degli adempimenti correlati al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale e l'assorbimento del medesimo all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

Preso atto che l'Ente

- ha rideterminato la dotazione organica del personale nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente - rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle allegate alla proposta deliberativa del PIAO anno 2024;

- ha attestato che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale,

Preso atto che il limite di cui all'art. 1, comma 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater della L. 296/2006, e ss.mm.e ii. è fissato per il Comune di Fontana Liri ad Euro 708.732,90,

Considerato che il DPCM 17 marzo 2020, cui fa riferimento l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, dispone che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione";

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, al Comune di Fontana Liri il parametro dato dal rapporto tra la media delle entrate dei primi tre titoli (al netto del FCDE) e le spese di personale come da ultimo consuntivo 2023 approvato risulta essere pari al 24,24%, e che pertanto *il Comune si pone al di sotto del "valore soglia"* nella classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1, pari al 27,60% e all'articolo 6, tabella 3, pari al 31,60% per i Comuni nella fascia demografica da 2.000 a 2.999 abitanti;

Preso atto che secondo la riclassificazione della spesa dettata dal suddetto decreto, la Spesa del Personale (macroaggregato 1), al netto di Irap, risultante dall'ultimo consuntivo 2023 approvato è pari ad Euro 447.280,35, mentre la spesa 2018 è pari ad Euro 663.093,17, e che la spesa massima teorica calcolata in base alla fascia demografica da 2.000 a 2.999 abitanti è pari ad Euro 509.245,45;

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "...i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica".

Considerato che

- il Comune di Fontana Liri si trova nelle condizioni di cui al succitato art.4 comma 2 del DPCM 17/03/2020;
- l'Ente non ha dipendenti in sovrannumero o in eccedenza e di conseguenza può procedere alla programmazione di assunzioni a tempo indeterminato;
- il fabbisogno di personale proposto per il triennio 2024-2026 si sostanzia in un aumento del personale della precedente programmazione approvata per il triennio 2023-2025 con deliberazione di Giunta n. 57 del 29/06/2023, anche in sostituzione del personale cessato nell'ultimo periodo;

Rilevato che con il presente atto

- il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta rispettato come sopra descritto;
- sono autorizzate per il triennio 2024-2026 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

Visto che

- con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 18/12/2023, è stato approvato il Documento Unico di programmazione per il triennio 2024-2026;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 28/12/2023, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;
- con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 29/04/2024, è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione PEG 2024-2026;

Visti, altresì

- il parere favorevole di Regolarità Tecnica espresso in data 08/05/2024 dal Responsabile del Servizio Dott. Cesario Antonio;
- il parere favorevole di Regolarità Contabile espresso in data 08/05/2024 dal Dott. Grimaldi Cristiano, Dirigente del Servizio Finanziario;

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione,

Esprime

parere favorevole alla proposta di Giunta Comunale n. 36 del 07/05/2024 con oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 - ai sensi dell'art. 6 del dl n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021" della sottosezione 3.2 inerente il Fabbisogno di Personale 2024-2026.

Raccomanda

inoltre, che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2024-2026, e all'atto delle assunzioni, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Fontana Liri, 10 maggio 2024

Il Revisore Unico
Rag. Barbara Sarubbo